



GARDA UNO S.P.A.

Via Italo Barbieri n. 20
25080 Padenghe sul Garda (BS)
Telefono 030 9995401 – 030 9995411
Fax 030 9995420 – 030 9995447
Cod. Fisc. 87007530170 – P.IVA 00726790983
Capitale Sociale Euro 10.000.000,00 i.v.

Regolamento per l'affidamento dei contratti ad evidenza pubblica di importo inferiore alla soglia comunitaria.

(art. 232 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.)

Categoria OS22

Rev.3

Dicembre 2014

INDICE:

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI	4
1. Ambito normativo di riferimento	4
2. Finalità	4
3. Vigenza ed operatività del sistema di qualificazione.....	4
4. Subappalto	5
CAPO 2 - TIPOLOGIE DI LAVORI E CLASSI	5
5 Tipologia di lavori oggetto del procedimento di qualificazione.....	5
6. Classi ed importi.	5
CAPO 3 - SOGGETTI.....	6
7. Soggetti ammessi al procedimento di qualificazione	6
CAPO 4 - PRESCRIZIONI ULTERIORI.....	7
8. Competenza all'approvazione del regolamento.....	7
9. Responsabilità del concorrente	7
10. Comunicazioni.....	7
11. Trattamento dei dati.....	8
12. Adempimenti D.LGS. 231/01	9
13. Modificabilità del regolamento e utilizzo del sistema di qualificazione.....	9
14. Foro competente	9
CAPO 5 – REQUISITI PER ISCRIZIONE.....	9
15. Requisiti richiesti per la qualificazione	9
16. Requisiti ed impegni di ordine generale (cd. Requisiti morali)	10
17. Requisiti Economico – Finanziari e Tecnico - Professionali	10
18. Requisiti soggetti riuniti.....	14
19. Qualificazioni e specializzazioni delle figure professionali.....	14
20. Fungibilità delle figure professionali.....	15
21. Verifiche nei confronti dell'impresa aggiudicataria.....	16
CAPO 6 - ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA PER LA QUALIFICAZIONE	16
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE	16
22. Richiesta di qualificazione	16
23. Modalità di presentazione della Richiesta di qualificazione	16
24. Documentazione a corredo della richiesta di qualificazione	17
24.1 Documentazione relativa ai requisiti di ordine generale (c.d. requisiti morali)	17
24.2. Documentazione relativa al possesso dei requisiti di ordine speciale	17
25. Documentazione da presentarsi da parte di soggetti riuniti	18
25.1. Consorzio o G.E.I.E o aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4 ter, del DL 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33.	18
25.2. Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzi tra imprese artigiane e Consorzi stabili di cui alle lettere b) e c) art. 7 del Regolamento.	19
25.3. Raggruppamenti temporanei di imprese, di cui alla lettera d) art. 7 del regolamento.....	19
25.4. Consorzio ordinari di concorrenti, i G.E.I.E e le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui alle lettere e), e bis) ed f) art. 7 del Regolamento	20
CAPO 7 – PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE	20
26. Esame della documentazione	20
27 Esito della procedura di qualificazione	21
27.1. Accoglimento della Richiesta.....	21
27.2. Rigetto della richiesta.	21
28. Validità della qualificazione	21
29. Verifica della permanenza dei requisiti	21
30. Verifica annuale della sussistenza dei requisiti	22
31. Presentazione documentazione per verifica annuale	22

32. Rinnovo ed estensione della qualificazione della impresa.....	23
33. Decadenza dai benefici.....	23
CAPO 8 - GESTIONE DINAMICA DELL'ALBO	23
34. Eventuale sospensione della qualificazione.....	23
34.1. Requisiti di ordine generale (c.d. requisiti morali)	23
34.2. Requisiti di ordine speciale	24
35. Sospensione della qualificazione.....	24
36. Efficacia del provvedimento di sospensione – controdeduzioni	25

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Azienda Gardesana Servizi S.p.A. e Garda Uno S.p.A. nel prosieguo denominate Aziende) sono società per azioni a totale partecipazione pubblica, che operano quali concessionarie del Servizio Idrico Integrato per i Comuni della sponda e l'entroterra veronese e bresciano del Lago di Garda.

1. Ambito normativo di riferimento

La normativa di riferimento è costituita dalle disposizioni legislative vigenti in materia di appalti di lavori nei settori speciali e più precisamente, il Sistema di Qualificazione è istituito in conformità alle previsioni di cui all'art. 232 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. integrato dalle norme regolamentari di cui al D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii..

2. Finalità

Le Aziende, intendono istituire un Sistema di Qualificazione al fine di formare due elenchi uno per ognuna delle due Aziende, di imprenditori esecutori di lavori pubblici dotati di specifici requisiti morali, tecnici ed economici.

Il sistema è caratterizzato da una dinamicità gestionale in quanto, in ogni momento della sua vigenza, gli operatori economici possono iscriversi all'Albo Fornitori Lavori categoria OS22 inoltrando la richiesta di qualificazione e la documentazione a corredo occorrente.

Conseguentemente, essendo prescritta la costante permanenza dei requisiti richiesti, le imprese, nel caso in cui si verifichi una causa di sospensione di cui all'art. 35 del presente Regolamento, determinante il venir meno della fiducia nell'operatore economico, saranno sospese dall'Albo Fornitori Lavori categoria OS22.

3. Vigenza ed operatività del sistema di qualificazione

L'Elenco di cui al presente Regolamento sarà aggiornato costantemente al completamento di ogni nuova iscrizione.

Il presente Regolamento avrà validità triennale a decorrere dalla pubblicazione dell'avviso sull'esistenza dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Le Aziende si riservano di procedere ad un rinnovo del Regolamento trascorsi i primi tre anni di vigenza dello stesso; in assenza di tale rinnovo, il Regolamento si intenderà decaduto.

La durata di ciascuna qualificazione corrisponderà a quella di vigenza del Regolamento, fatto salvo quanto disposto all'art. 35 in merito alle ipotesi di sospensione o cancellazione dall'Elenco.

Le Aziende potranno avviare un processo di aggiornamento dello stato di qualifica di tutti gli operatori economici iscritti all'Elenco ogni qual volta lo riterranno opportuno, mediante apposita comunicazione agli interessati.

Con riferimento all'operatività del Sistema, si precisa che ogni singolo lotto sarà posto in gara solo ove sussista un numero minimo di cinque imprese iscritte al Sistema per la tipologia e classe di riferimento.

Le due Aziende operando in zone diverse bandiranno gare ognuna in base alle proprie esigenze e per la propria zona di competenza, fatte salve le gare relative ad opere riguardanti l'impianto di depurazione di Peschiera del Garda o eventuali altre che verranno allora bandite congiuntamente, pertanto le ditte possono scegliere di qualificarsi per entrambe le zone o una sola zona di preferenza, in quest'ultimo caso verranno invitati solo dall'Azienda competente es. A.G.S. se i lavori riguardano il veronese o Garda Uno se riguardano il bresciano.

4. Subappalto

Nell'ambito degli appalti affidati in applicazione del presente Sistema è fatto espresso divieto di subappaltare i lavori rientranti nella categoria prevalente oggetto della qualificazione.

Per opere speciali o specialistiche eventualmente indicate nel capitolato, ovvero a fronte di esigenze emerse in corso d'opera, le Committenti si riservano la facoltà di autorizzare subappalti anche nell'ambito delle categorie prevalenti oggetto dell'appalto. In tale caso, l'importo di tali subappalti non potrà superare il 30% dell'importo di tale categoria.

Nella documentazione allegata alla Richiesta di qualificazione l'impresa dovrà dunque dichiarare che non subappalterà i lavori appartenenti alla categoria prevalente, salvo espressa autorizzazione delle Committenti.

Le attività riconducibili ad "altre categorie" potranno essere subappaltate nel rispetto della normativa vigente e solo dopo specifica autorizzazione delle Committenti.

Sempre nell'ambito degli appalti affidati in applicazione del presente Sistema, **è fatto espresso ed assoluto divieto** alle ditte qualificate ed invitate a partecipare ad una gara di riunirsi in associazioni temporanee sia con ditte qualificate, che, tanto meno, con ditte non qualificate, o partecipare alla gara, se qualificate in associazioni temporanee, partecipare singolarmente salvo che queste possibilità non siano previste dalle Committenti in casi eccezionali nella lettera di invito della specifica gara; nel qual caso la stessa lettera prevederà le particolari condizioni a cui le concorrenti dovranno attenersi.

CAPO 2 - TIPOLOGIE DI LAVORI E CLASSI

5 Tipologia di lavori oggetto del procedimento di qualificazione

La richiesta di qualificazione può riguardare le seguenti tipologie di opere comprese nella categoria di riferimento indicata:

- **LAVORI IN CATEGORIA OS22**

Costruzione, manutenzione o ristrutturazione, gestione di impianti di potabilizzazione delle acque e di depurazione di acque reflue, compreso il recupero del biogas e la produzione di energia, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.

Ciascun soggetto, in possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento, potrà chiedere di essere iscritto per una sola delle due zone, bresciana o veronese o per entrambe.

6. Classi ed importi.

All'esito del procedimento di qualificazione ciascun soggetto, che possieda i requisiti richiesti, viene inquadrato, in una o in entrambe le zone, per la tipologia di lavori indicata nella Richiesta, all'interno di una "classe di importo".

Le classi di importo per le singole tipologie sono così definite:

classe I:	fino	ad	€ 258.000,00
classe II:	fino	ad	€ 516.000,00
classe III:	fino	ad	€ 1.033.000,00
classe III bis.:	fino	ad	€ 1.500.000,00
classe IV:	fino	ad	€ 2.582.000,00

classe IV: bis.: fino ad € 3.500.000,00
classe V: fino ad € 5.165.000,00

Gli importi relativi alle classi dovranno considerarsi automaticamente adeguati alle eventuali modifiche che verranno apportate dalla normativa in materia di contratti pubblici.

La qualificazione all'interno di una determinata classe abilita il Candidato a partecipare a gare, e ad eseguire lavori, nel limite massimo dell'importo previsto dalla classe di appartenenza, incrementabile di un quinto.

CAPO 3 - SOGGETTI

7. Soggetti ammessi al procedimento di qualificazione

Il Sistema di Qualificazione è destinato ai soggetti di cui all'art. 34 del Codice dei Contratti Pubblici e precisamente:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- b) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortile ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art. 36 del Codice dei Contratti Pubblici.
- d) i raggruppamenti temporanei a cui partecipano i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) i quali abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario. E' ammesso anche l'istituto della cooptazione ai sensi del comma 5 dell'art. 92 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile;
- e bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4 ter, del DL 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33;
- f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991 n. 240;
- f bis) gli operatori economici, ai sensi dell'art. 3 comma 22 del Codice Contratti Pubblici stabiliti in altri Stati Membri.

La qualificazione può riguardare oltre che soggetti italiani, anche soggetti appartenenti ai paesi membri dell'UE o soggetti extraeuropei.

Il medesimo soggetto può presentare la Richiesta di Qualificazione a titolo individuale o come componente di un Soggetto Riunito.

È fatto divieto di presentare Richiesta di Qualificazione come componente di più soggetti riuniti.

Qualora il soggetto qualificato come singolo intenda riunirsi dovrà inoltrare una nuova Richiesta di qualificazione, fermo restando che in tal caso resterà qualificato come singolo all'interno dell'originaria tipologia e classe d'importo.

I Soggetti riuniti di cui alle lett. b), c), e) e bis) ed f) di cui al presente articolo, debbono essere già costituiti al momento della presentazione della domanda di qualificazione.

Il soggetto riunito e le imprese che lo costituiscono possono essere qualificate nelle medesime tipologie e classi d'importo.

Qualora ad una singola procedura partecipi uno dei Soggetti riuniti di cui alle lett. b), c), e), e bis) ed f) del presente articolo, è vietata la partecipazione alla medesima, delle singole consorziate o membri del gruppo.

Non essendo quindi consentita la duplice partecipazione alla gara di un'impresa come singola e come componente di un soggetto riunito, è rimessa ai soggetti invitati la scelta del candidato offerente.

Nel caso di partecipazione congiunta del consorzio e di una sua consorziata le Aziende provvederanno ad escludere la consorziata.

In ogni caso, all'atto della presentazione dell'offerta, i consorzi di cui alle lett. b) e c) del presente articolo devono indicare le singole consorziate per conto delle quali concorrono.

Nel caso di soggetti provenienti da Stato UE o extra UE non residente in Italia, i requisiti richiesti nel presente Regolamento dovranno essere comprovati mediante documenti equipollenti ai sensi della legislazione dello Stato di provenienza. In tal caso, qualora nessun documento o certificato, tra quelli richiesti, sia rilasciato dallo Stato straniero di provenienza del soggetto stesso, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, ove non sia prevista una dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne.

Per la ulteriore disciplina relativa alla partecipazione dei soggetti riuniti alle singole procedure di gara si rinvia alla normativa pro tempore vigente in materia.

CAPO 4 - PRESCRIZIONI ULTERIORI

8. Competenza all'approvazione del regolamento

Il Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione o Amministratori Unico delle due Aziende, fatte salve le deleghe rilasciate ai Direttori Generali o a Dirigenti delle medesime ai fini di apportare eventuali modifiche e proroghe che si rendessero necessarie o si ritenessero opportune.

L'istruttoria delle domande presentate dai concorrenti è effettuata dall'Area Affari Generali Gare – Contratti di Azienda Gardesana Servizi S.p.A., in collaborazione con Garda Uno S.p.A..

9. Responsabilità del concorrente

Il Candidato è responsabile della corretta interpretazione del presente Regolamento ed, in caso di dubbio, esso è tenuto a richiedere chiarimenti ad Azienda Gardesana Servizi S.p.A..

Il soggetto richiedente la qualificazione si obbliga a tenere un comportamento di correttezza e di buona fede durante il Procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1337 del Codice Civile italiano.

10. Comunicazioni

Le comunicazioni fra le imprese qualificate e le Aziende, quando non sia altrimenti stabilito nel Regolamento o nei documenti di gara, avverranno a mezzo mail o a mezzo posta elettronica certificata. La ricevuta della PEC ha piena efficacia probatoria del momento temporale in cui detta comunicazione è stata effettuata. Peraltro, le Aziende si riservano la facoltà di effettuare ogni comunicazione anche con altri mezzi, fax, raccomandata con ricevuta di ritorno o con consegna diretta accompagnata da ricevuta. La medesima facoltà è concessa ai concorrenti ed alle imprese iscritte, previa anticipazione mail o pec.

Per tutto ciò che attiene alla fase istruttoria, le comunicazioni fra i concorrenti, le imprese qualificande o qualificate e le Aziende, avverranno a mezzo mail al seguente indirizzo: ags@ags.vr.it. o pec ags@pec.ags.vr.it.

Gli uffici di A.G.S. per effettuare la presa visione richiesta per la qualificazione, previa prenotazione, sono aperti dal lunedì al giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,00 ed il venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00.

11. Trattamento dei dati

In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, si precisa che i titolari del trattamento dei dati sono A.G.S. S.p.A. e Garda Uno S.p.A., che utilizzano i dati personali con l'ausilio di supporti cartacei o di mezzi elettronici, secondo i principi e le modalità volti ad assicurare la sicurezza degli stessi.

Tutti i dati forniti dall'impresa, ovvero altrimenti acquisiti dalle Aziende nell'ambito delle loro attività aziendali, verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali alle medesime, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: tenuta dell' Albo Fornitori Lavori OS22; tenuta della contabilità fornitori lavori; espletamento gare e successiva connessa verifica di dichiarazioni rese; stipulazione ed esecuzione di contratti; esecuzione obblighi di legge; esecuzione modalità di pagamento convenute; controllo sui pagamenti e azioni conseguenti; esigenze operative, gestionali e statistiche; ricerche di mercato.

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per l'iscrizione al presente Sistema di Qualificazione; pertanto, la loro mancata indicazione potrebbe comportare l'impossibilità per le Aziende di prendere in considerazione la candidatura presentata e di effettuare la relativa istruttoria.

Anche il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di appalti ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali e/o giudiziari i collaboratori ovvero gli operatori delle Aziende designati/individuati, di volta in volta, quali responsabili ovvero incaricati del trattamento.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti, previa designazione in qualità di responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione, da:

- Società di recupero crediti;

Regolamento Sistema di Qualificazione - Lavori

- Soggetti terzi fornitori di servizi per la stazione appaltante, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte e meglio dettagliate nel bando di gara;
- Altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Consulenti incaricati per la tutela della stazione appaltante in sede giudiziale e/o stragiudiziale.

I diritti dell'interessato sono disciplinati dall'art. 7 del Codice Privacy. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

La relativa richiesta va rivolta al Responsabile del Trattamento.

12. Adempimenti D.LGS. 231/01

Le Aziende nel momento che si dotassero di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01, nel caso in cui il Fornitore, durante la vigenza del Regolamento, venisse condannato per il compimento di uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo in questione, la circostanza, oltre a costituire motivo di sospensione dall'Elenco, potrà comportare la facoltà per le Aziende e/o la società committente delle medesime direttamente e/o indirettamente controllata e/o socie di risolvere eventuali contratti affidati nell'ambito del presente sistema.

Qualora l'Impresa sia a sua volta soggetta alla disciplina di cui al D.Lgs. 231/01, la stessa è tenuta a porre in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

13. Modificabilità del regolamento e utilizzo del sistema di qualificazione

Le Aziende si riservano la facoltà di apportare modifiche al Regolamento, ovvero di procedere ad una revisione dello stesso prima della sua scadenza. Di tali eventuali variazioni sarà data idonea pubblicità sui siti aziendali; in ogni caso, esse saranno debitamente comunicate a tutte le Candidate ed a tutte le imprese qualificate.

Le modifiche apportate saranno applicabili a tutte le concorrenti che devono ancora qualificarsi dal momento che il presente Regolamento verrà pubblicato sui siti delle due Aziende.

Il presente Sistema potrà essere utilizzato da A.G.S. S.p.A., da Garda Uno S.p.A., da Depurazioni Benacensi Scarl, da tutte le altre società collegate di Azienda Gardesana Servizi S.p.A. e di Garda Uno S.p.A., dalle società da loro partecipate e dai loro soci.

Inoltre, ai sensi dell'art. 232, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il presente Sistema potrà essere utilizzato anche da altri Ente Aggiudicatori.

14. Foro competente

I diritti e le obbligazioni delle parti derivanti dall'applicazione del presente Regolamento sono regolati dalla Legge italiana ed il Foro di Verona ha competenza esclusiva a giudicare relativamente alle vertenze che insorgessero nelle procedure di gara promosse da Azienda Gardesana Servizi e da Depurazioni Benacensi nell'ambito del presente sistema di qualificazione e di Brescia nelle procedure di gara promosse da Garda Uno S.p.A. nell'ambito del medesimo sistema di qualificazione.

CAPO 5 – REQUISITI PER ISCRIZIONE

15. Requisiti richiesti per la qualificazione

Al momento della presentazione della Richiesta di qualificazione, gli operatori economici che intendono iscriversi al presente Sistema di Qualificazione, dovranno possedere i requisiti di seguito elencati.

16. Requisiti ed impegni di ordine generale (cd. Requisiti morali)

I candidati, nel pieno rispetto della normativa vigente, dovranno:

- a) non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 comma 1) del D.Lgs. n. 163 del 2006 e ss.mm.ii.;
- b) accettare i principi contenuti nel Codice Etico che verrà adottato da ognuna delle due Aziende;
- c) (per le sole società) essere iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) per la tipologia di opere per cui si chiede l'iscrizione all'albo. Nel caso di Impresa straniera senza sedi secondarie in Italia è richiesto il certificato di iscrizione agli analoghi registri professionali dello Stato di residenza. Qualora tale Stato non preveda l'obbligo di iscrizione in registri professionali, è richiesta una dichiarazione scritta attestante l'esercizio della professione di imprenditore;
- d) di essere iscritto o aver presentato domanda di iscrizione nell'Elenco di Fornitori, Prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa istituito presso il Commissariato del Governo per la Provincia di competenza, cosiddetta "white list", ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18.04.2013;
- e) rispettare tutte le prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
- f) consentire al trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003 e ss.mm.ii.;
- g) impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni sostanziali dell'assetto societario, dei soggetti che amministrano l'Impresa e dell'eventuale direttore tecnico, intervenute successivamente all'invio del certificato CCIAA.

17. Requisiti Economico – Finanziari e Tecnico - Professionali

Al fine di attestare l'idoneità tecnica all'esecuzione delle opere relative alla categoria di riferimento, il Candidato dovrà possedere i seguenti requisiti:

1) Attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da Società Organismo di Attestazione autorizzata ai sensi della normativa vigente, nella categoria in cui è compresa la tipologia per cui si chiede la qualificazione e per una classifica almeno pari a quella per cui si chiede la qualificazione.

2) Certificato del Sistema di Qualità Aziendale conforme alle norme UNI EN vigenti in materia, adeguato alle tipologie oggetto della qualificazione richiesta.

3) Aver eseguito con esito positivo negli ultimi 5 (cinque) esercizi finanziari antecedenti la richiesta di qualificazione, lavori analoghi alla tipologia oggetto della Richiesta di qualificazione, per società simili ad AGS ed a Garda Uno, per un importo complessivo non inferiore al 50% della classe di importo richiesta per la qualificazione.

4) Idonea struttura organizzativa che annoveri in organico il numero minimo di figure professionali adeguate alla classe di importo richiesta (organico base). In dettaglio è prescritta, per ogni singola tipologia e nelle quantità minime più sotto indicate, la presenza stabile in organico al momento della presentazione della Richiesta di qualificazione della seguente dotazione:

Opere in categoria OS22

Per questa tipologia, relativa a “Costruzione, manutenzione o ristrutturazione, gestione di impianti di potabilizzazione delle acque e di depurazione di acque reflue, compreso il recupero del biogas e la produzione di energia, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete”, si richiedono le seguenti figure professionali:

FIGURE PROFESSIONALI	Classe I	Classe II	Classe III	Classe III bis	Classe IV	Classe IV bis	Classe V
	fino a € 258.000	fino a € 516.000	fino a € 1.033.000	fino a € 1.500.000	fino a € 2.582.000	fino a € 3.500.000	fino a € 5.165.000
Direttore tecnico	1	1	1	1	1	1	1
Direttore di cantiere	1	1	1	1	1	1	1
Impiegato tecnico	0	0	1	2	2	2	2
Assistente di cantiere	0	0	1	2	2	2	2
Ingegnere abilitato iscritto all'albo ingegnere	0	0	0	1	1	1	1
Operaio specializzato (Capo Squadra)	0	1	1	1	2	2	3
Operaio Specializzato	1	1	2	2	3	4	5
Operaio Qualificato	1	1	2	2	3	4	5
Operaio comune	1	2	3	3	4	4	5

6) possesso, da intendersi come proprietà o leasing o noleggio a lungo termine, al momento della presentazione della richiesta di qualificazione, delle attrezzature, automezzi e mezzi d’opera specifici per la tipologia di lavori richiesta come di seguito indicato:

COD.	1 MEZZI	Classe I	Classe II	Classe III	Classe III bis	Classe IV	Classe IV bis	Classe V
		fino a € 258.000	fino a € 516.000	fino a € 1.033.000	fino a € 1.500.000	fino a € 2.582.000	fino a € 3.500.000	fino a € 5.165.000
		RICHIESTO	RICHIESTO	RICHIESTO	RICHIESTO	RICHIESTO	RICHIESTO	RICHIESTO
1.1	Furgone attrezzato - per interventi di costruzione/manutenzione opere idrauliche completo di: allestimento interno per idraulica (scaffalatura), banco di lavoro, filiera manuale, flessibile, giratubi varie misure, raccorderie vari diametri ecc.	1	1	1	1	2	2	2
1.2	Furgone attrezzato - per trasporto maestranze ed attrezzature fino a 3,5 t	1	1	1	1	2	2	2
1.3	Autocarro con cassone ribaltabile fino a 6 t portata utile.	1	2	2	2	2	2	3
1.4	Autocarro con cassone ribaltabile da 6 t a 9 t portata utile.	0	1	1	1	2	2	3
1.5	Autocarro 2/3 assi equipaggiato con gru con capacità di sollevamento di un carico pari o superiore a 1,500 kg ad una distanza di 5 metri dal bordo autocarro.	0	0	1	1	1	1	1
1.6	Escavatore tipo Bob-cat	1	1	1	1	1	2	2
1.7	Escavatore gommato tipo terna con benna, pala meccanica e martello demolitore con potenza da 50 fino a 100 Kw	1	1	1	1	2	2	2
1.8	Escavatore cingolato/ gommato con potenza superiore a 100 Kw.	0	0	0	1	1	2	2
1.9	Elettropompa centrifuga del tipo sommergibile, per acque torbide, fangose e con presenza di corpi solidi in sospensione completa di tubazioni prementi di qualsiasi lunghezza di potenza fino a 15 Kw	1	1	1	1	2	2	2
1.10	Martello demolitore pneumatico con compressore da litri 100	1	1	1	1	2	2	2

2 ATTREZZATURE								
2.1	Tagliatubi per condotte di ghisa o di acciaio a 4 lame dal dn 3" al dn 8".	0	1	1	1	1	1	1
2.2	Gruppo elettrogeno 3/6 KVA	1	1	2	2	2	2	2
2.3	Apparecchiatura completa per saldatura-taglio ossiacetilenica.	1	1	1	1	1	1	2
2.4	Apparecchiatura e attrezzatura completa per saldatura di tubi polietilene per manicotti elettrosaldabili.	1	1	1	1	1	1	1
2.5	Troncatrice a nastro per tubazioni, profili metallici e materie plastiche	1	1	1	1	1	1	1
2.6	Trapano fresa a colonna per la realizzazione di forature, fresature, cave ecc..	1	1	1	1	1	1	1
2.7	Saldatrice a filo continuo adibita alla saldatura dell'innox	1	1	1	1	1	1	1
2.8	Saldatrice a tig.	1	1	1	1	1	1	1
2.9	Taglio al plasma	0	0	0	0	1	1	1
2.10	Idropulitrice ad acqua calda portatile	1	1	1	1	1	1	1
2.11	Paranco per sollevamento > 200 kg	1	1	1	1	1	1	1
2.12	Misuratore analogico per prove di isolamento con tensione fino a 1000V necessari ad eseguire la prova istantanea su tutti i tipi di motori elettrici.	1	1	1	1	1	1	1
2.13	Pinza amperometrica utile per il controllo dell'assorbimento dei vari motori elettrici	1	1	1	1	1	1	1
2.14	Strumento per la verifica dei segnali analogici in corrente e tensione	1	1	1	1	1	1	1
2.15	Strumento per la prova del senso ciclico delle fasi	1	1	1	1	1	1	1
2.16	Filettrice motorizzata da 2"	1	1	1	1	1	1	1
3 SICUREZZA								
3.1	Casseformi per la protezione degli scavi di profondità massima complessiva di 5,00 m e lunghezza complessiva uguale a 6,00 m su ambo i lati complete degli elementi di prolunga.	1	1	1	1	1	2	2
3.2	Recinzione mobile di altezza minima m 1.30, per delimitazione aree di cantiere atte ad interdire una porzione di scavo, su entrambe i lati, di lunghezza pari a m 20.00	1	1	2	2	2	2	2
3.3	Apparecchiatura per rilevamento di gas tossici ed ossigeno (O2 – CH4 –H2S – CO)	1	1	1	1	1	1	1
3.4	Attrezzatura ventilazione pozzetti	1	1	1	1	1	1	1
3.5	Torre per illuminazione	1	1	1	1	1	1	1

18. Requisiti soggetti riuniti

I requisiti di ordine generale (cd. Requisiti morali art. 16) dovranno essere attestati da tutte le imprese consorziate o riunite.

Per quanto riguarda i requisiti tecnico professionali (art. 17), si precisa quanto segue:

a) nel caso di raggruppamenti temporanei, di consorzi di concorrenti di GEIE e di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete operatori economici di cui alle lettere d), e), e bis), f) e f bis) dell'art. 7 del Regolamento:

- il requisito SOA relativo all'esecuzione dei lavori nella tipologia prescelta deve essere posseduto da un'impresa mandataria o consorziata o aderente al contratto di rete nella misura minima del 40% e dalle altre imprese mandanti o dalle altre imprese consorziate o aderenti al contratto di rete, ciascuna nella misura minima del 10%; in ogni caso la somma dei requisiti posseduti deve essere almeno pari a quanto richiesto al singolo concorrente;

- i requisiti relativi ai lavori analoghi, alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio dipendente, possono anche essere computati cumulativamente in capo al raggruppamento, al consorzio o all'aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ancorché posseduti dalle singole imprese raggruppate, consorziate o partecipanti alla aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete. Si precisa che i consorzi stabili costituiti da meno di 5 anni potranno utilizzare, per la dimostrazione del requisito, il fatturato relativo ai lavori analoghi delle singole imprese consorziate;

- il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 è richiesto in capo a tutte le imprese riunite, anche cooptate, consorziate o aderenti al contratto di rete.

b) nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi stabili : di cui alle lettere b) e c) dell'art. 7 del Regolamento:

- il requisito SOA relativo all'esecuzione dei lavori nella tipologia prescelta deve essere posseduto e comprovato dal consorzio; **di cui alle lettere d), e), e bis), f) e f bis) dell'art. 7 del Regolamento.**

In caso di impresa cooptata, è necessario avere l'iscrizione ad una categoria SOA, ma non nella categoria OS22.

- i requisiti relativi ai lavori analoghi, i certificati attestanti l'esecuzione dei lavori nella tipologia devono essere presentati dal solo consorzio, ovvero, in caso di consorzi stabili costituiti da meno di 5 anni, anche dalle imprese consorziate;

- i requisiti della disponibilità, dell'organico medio dipendente nonché delle attrezzature e dei mezzi d'opera, possono anche essere computati cumulativamente in capo, al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate

- il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 è richiesto in capo al consorzio in quanto tale;

19. Qualificazioni e specializzazioni delle figure professionali.

Con riferimento a ciascuna tipologia, (art. 5) l'organico base specializzato deve essere composto da figure professionali già presenti nell'organico aziendale da almeno tre mesi precedenti al momento della presentazione della richiesta di qualificazione e deve essere munito dell'esperienza specifica nella tipologia per la quale si richiede l'iscrizione.

Tale personale a seconda le competenze e le qualifiche, deve aver maturato una **esperienza specifica relativa al ruolo ricoperto, deve essere stato** informato e formato secondo quanto disposto dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2006 e ss.mm.ii., informato sui contenuti minimi formativi del D.M. 16.01.1997 pubblicato sulla G.U. n. 27 del 03.02, risultare in possesso dell'idoneità ad effettuare lavorazioni soggette al D.P.R. 177/2011; aver ottenuto la necessaria formazione in merito alla gestione delle emergenze, alla gestione del primo soccorso, alla gestione del rischio incendio, rischio medio, presso Organismi Paritetici o strutture accreditate a livello nazionale, aver ottenuto l'abilitazione all'utilizzo dei mezzi movimento terra, ecc.

Relativamente alla figura dell'Ingegnere abilitato iscritto all'albo prevista per la qualificazione delle opere in categoria OS22, si richiede che la figura abbia i seguenti requisiti:

- la presenza in organico, nell'ultimo quinquennio, per un periodo di tempo di almeno 1 anno continuativo;
- di essere iscritto all'albo degli ingegneri da almeno 5 anni
- avere maturato una esperienza specifica come progettista nell'ambito della tipologia dei lavori relativi alla qualificazione;
- avvenuta informazione e formazione in conformità a quanto disposto dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., effettuata presso Organismi Paritetici o strutture accreditate a livello nazionale;

20. Fungibilità delle figure professionali

Con riferimento alle figure professionali operaio specializzato, operaio specializzato - saldatore e operaio specializzato – carpentiere edile, si precisa che il requisito relativo alla figura “operaio comune” può essere soddisfatto anche mediante l'indicazione, da parte dell'impresa, di risorse aventi le qualifiche di “operaio qualificato” ed “operaio specializzato”, allo stesso modo, il requisito relativo alla figura “operaio qualificato” può essere soddisfatto anche attraverso la figura “operaio specializzato”-

Si precisa che nella compilazione della “dichiarazione riepilogativa del personale” dovrà essere indicata l'effettiva specializzazione posseduta.

- *le risorse che ricoprono le figure professionali prescritte per ciascuna tipologia (organico base), devono stabilmente essere presenti nell'organico dell'impresa – in forza di regolare contratto di lavoro ai sensi della normativa vigente in materia - all'atto della presentazione della Richiesta di qualificazione;*
- in caso di aggiudicazione, qualora il capitolato lo richieda, ovvero in caso di aggiudicazione di più appalti, resta ferma la necessità di **implementazione dell'organico base**, con figure professionali anche prive di esperienza specifica nella tipologia e non necessariamente presenti in organico da un periodo di tempo minimo;
- le qualificazioni e specializzazioni delle figure professionali indicate al precedente articolo 19 dovranno essere, per ciascuna risorsa, attribuite dal datore di lavoro previa analisi del curriculum vitae, del libretto di lavoro e delle pregresse esperienze, mediante dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante dell'impresa;
- fatta eccezione per il solo Direttore tecnico (che può rivestire anche un ulteriore ruolo professionale), **una risorsa può ricoprire una sola figura professionale** (es. la risorsa indicata come caposquadra può essere indicata solo come caposquadra e non anche come altra figura). Inoltre, per ricoprire la stessa figura professionale nell'ambito di più tipologie la risorsa dovrà possedere esperienza specifica per ciascuna delle tipologie in cui viene indicata **si precisa che non saranno accettate le Richieste di qualificazione in cui la stessa persona ricopra due o più figure professionali richieste.**

21. Verifiche nei confronti dell'impresa aggiudicataria.

Il Committente provvederà, entro 30 giorni dal ricevimento da parte dell'impresa della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e, comunque, prima della consegna dei lavori, a verificare:

- l'effettiva disponibilità delle figure professionali previste dal Capitolato Speciale per l'esecuzione dell'appalto;
- l'effettiva disponibilità della attrezzatura, degli automezzi e mezzi d'opera necessari, in relazione alla tipologia ed alla classe d'importo della gara che il concorrente si è aggiudicato.

La struttura operativa costituita da attrezzatura, automezzi e mezzi d'opera indicati, dovrà essere allestita dall'impresa, nelle quantità minime indicate, **successivamente all'aggiudicazione**, quale condizione necessaria per dare corso alla consegna dei lavori.

Nel caso in cui l'impresa risultasse priva della struttura dichiarata ed adeguata per la gestione del contratto, non si darà corso all'aggiudicazione, ovvero essa sarà revocata ed il contratto non sarà stipulato, o sarà risolto in danno.

CAPO 6 - ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA PER LA QUALIFICAZIONE

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

22. Richiesta di qualificazione

Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 7 del Regolamento, in possesso dei requisiti richiesti, interessato alla qualificazione, dovrà presentare:

- se vuole qualificarsi per la sponda Veronese del Garda, A.G.S. S.p.A., "Richiesta di qualificazione", precisando la tipologia o le tipologie di opere e la/e classe/i di importo per cui chiede di essere qualificato;
- se vuole qualificarsi per la sponda Bresciana del Lago di Garda, Garda Uno S.p.A., "Richiesta di qualificazione", precisando la tipologia o le tipologie di opere e la/e classe/i di importo per cui chiede di essere qualificato;
- copia della/e "Richieste di qualificazione", presentata/e alla/e Azienda/e con tutta la documentazione prevista nel presente regolamento **una sola copia per entrambe le Aziende**, solamente **ad Azienda Gardesana Servizi S.p.A.**

La/e richiesta/e di qualificazione e la documentazione da presentare a corredo della stessa, dettagliate ai successivi articoli, dovranno essere redatte solo ed esclusivamente per mezzo dei moduli predisposti che verranno inviati successivamente al sopralluogo obbligatorio finalizzato alla presa visione della tipologia dei lavori e delle caratteristiche del sistema di qualificazione, da effettuarsi presso la sede di A.G.S. S.p.A. previo appuntamento da prendere al seguente numero 045 6445212 negli orari dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00 e dal lunedì al giovedì dalla 14.30 alle 16.30, per i concorrenti che si iscrivono per la prima volta, mentre per coloro che sono già stati qualificati nei precedenti trienni verrà inviata tutta la documentazione a seguito anche di semplice mail di richiesta.

23. Modalità di presentazione della Richiesta di qualificazione

La copia o le copie di Richieste di qualificazione inoltrata alle singole Aziende e la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, dovranno essere scansionate, convertite in pdf e prodotte a mezzo di supporto usb, all'interno di un plico recante la dicitura:

“Qualificazione Lavori”. Detto plico dovrà essere recapitato **all’Ufficio Protocollo di A.G.S. S.p.A. in Peschiera del Garda, Via 11 Settembre n. 24,**

Qualora la documentazione trasmessa ad A.G.S. S.p.A. sia carente o incompleta, la richiesta di qualificazione non sarà accettata.

24. Documentazione a corredo della richiesta di qualificazione

Tutti i soggetti che intendono presentare Richiesta di qualificazione dovranno fornire, a corredo della stessa, la documentazione di seguito indicata.

24.1 Documentazione relativa ai requisiti di ordine generale (c.d. requisiti morali)

- a) Dichiarazione sostitutiva ai sensi art. 38 c. 2 del D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii., che l’impresa non versa in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti pubblici previste dall’art. 38, comma 1, lett. a), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., con particolare riguardo agli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e della Cassa, resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante e redatta in conformità al modello predisposto dalle Aziende, modulo A);
- b) Dichiarazione sostitutiva attestante i dati di iscrizione alla C.C.I.A.A., con specifica indicazione della attività per cui è iscritta l’impresa, numero registro Ditte o rep. Econ. Amm.vo, numero di iscrizione, data di iscrizione, durata della ditta, data termine, forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p. – indirizzo), Codice Fiscale, Partita I.V.A., resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante e redatta in conformità al modello predisposto dalle Aziende, modulo A);
- c) Dichiarazione sostitutiva con cui viene attestato che la ditta non si è avvalsa dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1, comma 14 L. 266/02 ovvero che si è avvalsa dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso, ma che il periodo di emersione si è concluso alla data di presentazione della Richiesta di Qualificazione resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante e redatta in conformità al modello predisposto dalle Aziende, modulo A).
- d) Copia del certificato di presa visione rilasciato dalle Amministrazioni in sede di sopralluogo (solo in caso di ditta che si qualifica per la prima volta).
- e) Indirizzo di posta elettronica certificata al fine di poter trasmettere con validità a tutti gli effetti di legge, tutte le comunicazioni relative al sistema di qualificazione, alle gare ed ai lavori, inviti, aggiudicazioni, esclusioni, comunicazioni varie, ecc.. La mancanza della PEC è causa di esclusione dal sistema di qualificazione.

24.2. Documentazione relativa al possesso dei requisiti di ordine speciale

- a) Dichiarazione sostitutiva per l’attestazione dei requisiti di ordine speciale, resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante e redatta in conformità al modello predisposto dalle Aziende, modulo A), attestante il possesso dei requisiti speciali; corredata di prospetti e autodichiarazioni relativi ai requisiti possesso di attrezzature, esecuzione di lavori analoghi e presenza di figure professionali per ciascuna tipologia di qualificazione richiesta, redatte, queste ultime dichiarazioni, in conformità ai modelli predisposti dalle Aziende;
- b) prospetto riepilogativo del personale, redatto in conformità al modulo B1 riportante i nominativi di tutte le risorse indicate dall’impresa. Con riferimento a ciascuna risorsa, è necessario indicare i seguenti elementi,
 - cognome e nome della risorsa;

- figura professionale che si intende far ricoprire alla risorsa nell'ambito della qualificazione delle Aziende;
 - indicazione della/e tipologia/e per la/e quale/i la risorsa è indicata;
 - periodo di presenza in organico;
 - estremi dell'eventuale abilitazione/attestato posseduto dalla risorsa;
 - requisiti di specializzazione professionale;
 - per le sole figure professionali per cui è richiesta una particolare abilitazione/qualificazione, copia dei relativi certificati;
- per tutte le figure professionale è necessario produrre copia di tutti i corsi di aggiornamento e formazione in materia di sicurezza frequentati;
- e) elenco dei lavori analoghi redatto in conformità al modulo B2 eseguiti con l'indicazione del tipo di prestazione, del periodo di esecuzione dell'importo dei lavori eseguiti al netto di subappalti e di quote eseguite da altre ditte mandanti o mandatarie, corredato di copia conforme dei certificati attestanti la regolare esecuzione dei lavori indicati rilasciati o controfirmati dall'Autorità competente nel caso di interventi e prestazioni eseguite per pubbliche amministrazioni; o documentazione equipollente rilasciata dall'Ente Committente. A.G.S. S.p.A. e Garda Uno S.p.A. si riservano la facoltà di considerare idonea, a proprio insindacabile giudizio, ogni ulteriore documentazione dalla quale possano evincersi i suddetti elementi, rilasciata, ovvero controfirmata/quietanzata dal Committente. Si precisa che i lavori effettuati per A.G.S. S.p.A. e per Garda Uno S.p.A. dovranno essere indicati nella dichiarazione relativa alle pregresse esecuzioni, ma la copia dei relativi certificati non dovrà essere prodotta in quanto la regolare esecuzione degli stessi sarà direttamente verificata presso le Committenti;
- c) elenco delle attrezzature automezzi redatto in conformità al modulo B3 e mezzi d'opera specifici per la tipologia di lavori richiesta in possesso della Ditta. Possesso da intendersi come proprietà o leasing o noleggio a lungo termine. Relativamente ai mezzi iscritti in pubblici registri è richiesta la documentazione quale libretto di circolazione, certificato di proprietà. Tutti i mezzi e le attrezzature devono essere conformi alle norme vigenti specifiche per la propria tipologia. In fase di istruttoria o di sopralluogo, possono, inoltre, essere richiesti certificati di taratura, di revisione, ecc. relativi alle attrezzature dichiarate.
- d) copia conforme all'originale del Certificato di Attestazione SOA relativa alla categoria per cui si chiede la qualificazione, in corso di validità;
- e) copia conforme all'originale del Certificato del Sistema di Qualità Aziendale conforme alle norme UNI EN vigenti, adeguato alla/e tipologia/e oggetto della qualificazione richiesta. Il Certificato ISO dovrà essere presentato in originale oppure in copia autentica rilasciata dall'ente certificatore o in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Le Aziende si riservano, inoltre, la facoltà di eseguire verifiche del Sistema di Qualità.
- f) Copia della ricevuta del bonifico o dei bonifici per le spese di istruttoria da effettuarsi secondo le modalità che verranno specificate nella documentazione che verrà inviata.

25. Documentazione da presentarsi da parte di soggetti riuniti

25.1. Consorzio o G.E.I.E o aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4 ter, del DL 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33.

costituita, a corredo della stessa dovranno essere prodotti:

1. atto costitutivo;

2. statuto aggiornato.

25.2. Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzi tra imprese artigiane e Consorzi stabili di cui alle lettere b) e c) art. 7 del Regolamento.

I consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili di cui alle lettere b) e c), art. 7 del Regolamento, possono presentare la richiesta di qualificazione anche limitatamente ad una rosa di consorziate; a tal fine dovrà essere prodotta apposita dichiarazione.

Si precisa inoltre quanto segue:

a) Documentazione relativa ai Requisiti di ordine generale (art. 16), modulo A :

Tutta la documentazione relativa a tali requisiti dovrà essere prodotta sia dal consorzio, sia da ciascuna delle imprese facenti parte del consorzio (ovvero, da parte di tutte le consorziate per le quali intende qualificarsi);

b) Requisito relativo alle figure professionali, (art. 17) modulo B1: si precisa che tale documento dovrà essere presentato dal consorzio e/o dalle consorziate di cui questo si avvale per l'attestazione dell'organico richiesto;

c) Lavori relativi alla tipologia scelta (art. 17) modulo B 2: i certificati attestanti l'esecuzione dei lavori nella tipologia devono essere presentati dal solo consorzio, ovvero, in caso di consorzi stabili costituiti da meno di 5 anni, anche dalle imprese consorziate;

d) Requisito relativo alle attrezzature, (art. 17) modulo B 3: si precisa che tale documento dovrà essere presentato dal consorzio e/o dalle consorziate di cui questo si avvale per l'attestazione delle attrezzature medesime richieste;

e) Idoneità tecnica: il possesso dell'attestazione SOA sarà verificato in capo al Consorzio. E' onere di quest'ultimo presentare copia conforme all'originale del Certificato di Attestazione SOA;

f) Certificato ISO: il solo consorzio.

25.3. Raggruppamenti temporanei di imprese, di cui alla lettera d) art. 7 del regolamento

I raggruppamenti temporanei di imprese di cui alla lett. d) art. 7 del regolamento comprese le cooptate, dovranno presentare una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dai legali rappresentanti, ove siano specificate le imprese raggruppate e le quote di partecipazione, oltre all'impegno irrevocabile a costituirsi in ATI, qualora quest'ultima rimanesse aggiudicataria di una gara,

Si precisa inoltre quanto segue:

a) documenti relativi ai requisiti di ordine generale (art. 16) modulo A: devono essere prodotti da tutte le imprese costituenti il raggruppamento;

b) Requisiti relativi alle figure professionali (art. 17) modulo B1 con riferimento al prospetto riepilogativo del personale, si precisa che tale documento dovrà essere presentato da tutte le raggruppate, relativamente alle risorse, da queste possedute, per mezzo delle quali viene dimostrato l'organico richiesto;

c) Lavori relativi alla tipologia scelta (art. 17) modulo B2: i certificati attestanti l'esecuzione dei lavori nella tipologia, devono essere presentati da ciascuna impresa raggruppata con riferimento alla misura percentuale indicata, nel rispetto della misura minima del 40% per l'impresa mandataria e del 10% minimo per le mandanti;

d) Requisito relativo alle attrezzature, (art. 17) modulo B 3: si precisa che tale documento dovrà essere presentato da tutte le raggruppate, relativamente alle attrezzature, da queste possedute, per mezzo delle quali viene dimostrato il requisito medesimo richiesto;

e) Idoneità tecnica (art. 17): il possesso dell'attestazione SOA sarà verificato in capo a tutte le imprese raggruppate, è onere di ognuna di esse presentare copia conforme all'originale del Certificato di Attestazione SOA ;

f) Certificato ISO (art. 17): ciascuna impresa facente parte del raggruppamento,.

25.4. Consorzio ordinari di concorrenti, i G.E.I.E e le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui alle lettere e), e bis) ed f) art. 7 del Regolamento

I consorzi di concorrenti dovranno presentare una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dai legali rappresentanti, ove siano specificate le imprese raggruppate e le quote di partecipazione, eventuali procure conferite ed eventuali forme di garanzia prestata fra soggetti partecipanti.

Si precisa inoltre quanto segue:

- a) Documenti relativi ai requisiti di ordine generale (art. 16) modulo A: devono essere prodotti da tutte le imprese costituenti il consorzio;
- b) Requisiti relativi alle figure professionali (art. 17) modulo B1 con riferimento al prospetto riepilogativo del personale, si precisa che tale documento dovrà essere presentato da tutte le imprese consorziate, relativamente alle risorse, da queste possedute, per mezzo delle quali viene dimostrato l'organico richiesto;
- c) Lavori relativi alla tipologia scelta (art. 17) modulo B2: i certificati attestanti l'esecuzione dei lavori nella tipologia, dovranno essere presentati dalle singole imprese facenti parte del consorzio nel rispetto della misura minima del 40% per un'impresa consorziata e del 20% per le restanti imprese consorziate;
- d) Requisito relativo alle attrezzature, (art. 17) modulo B 3: con riferimento al prospetto riepilogativo delle attrezzature, si precisa che tale documento dovrà essere presentato da tutte le imprese consorziate, relativamente alle attrezzature, da queste possedute, per mezzo delle quali viene dimostrato il requisito richiesto;
- e) Idoneità tecnica (art. 17): il possesso dell'attestazione SOA sarà verificato in capo a tutte le imprese raggruppate, è onere di ognuna di esse presentare copia conforme all'originale del Certificato di Attestazione SOA ;
- f) Certificato ISO (art. 17): ciascuna impresa facente parte del raggruppamento,.

CAPO 7 – PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE

26. Esame della documentazione

La procedura di qualificazione è espletata a cura delle due Aziende. Tali Strutture svolgeranno l'attività istruttoria necessaria per l'esame della documentazione presentata dalle Candidate, si effettuano un sopralluogo presso la sede della ditta ed eventualmente, se ritenuto necessario, anche presso alcuni cantieri e provvederanno alla formazione ed all'aggiornamento periodico dell'Albo Fornitori Lavori OS22, in ragione di quanto prescritto nel presente Regolamento.

Si procederà secondo l'ordine progressivo con cui le Richieste di qualificazione sono pervenute, complete di tutta la documentazione richiesta. Fa fede, a tale scopo, la data ed il numero di protocollo di arrivo apposto dall'Ufficio Protocollo di A.G.S. S.p.A..

Per i soggetti che durante il procedimento di qualificazione segnalino una o più variazioni nei loro requisiti fa fede la data di arrivo dell'ultima trasmissione.

Effettuata l'istruttoria ed il sopralluogo, le Aziende ognuna per la zona di competenza, comunicano l'esito del procedimento di qualificazione, specificando le categorie e tipologie di specializzazione nonché le relative classi di importo per cui il soggetto sia risultato qualificato. Nel caso in cui la documentazione esibita non sia completa la Richiesta di qualificazione non verrà accolta.

Le Aziende possono accogliere parzialmente la domanda, attribuendo la qualificazione per tipologie e classi di importo diverse da quelle indicate dai soggetti richiedenti, nel rispetto dei

criteri di al presente Regolamento. In tale caso, la qualificazione viene formalizzata nei confronti dell'impresa tramite la comunicazione di una decisione motivata.

L'impresa ha la facoltà di far pervenire alle Aziende, entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, tutti i documenti comprovanti il possesso dei requisiti relativi alle tipologie e classi richieste, di cui è stata ravvisata la carenza. Nel caso in cui l'impresa dimostri il possesso di detti requisiti il procedimento proseguirà fino all'attribuzione della qualificazione richiesta.

Un'impresa a cui venga rigettata la domanda, pertanto esclusa dal Sistema di Qualificazione in quanto non in possesso dei requisiti richiesti, dovrà attendere almeno sei mesi prima di poter ripresentare Domanda di Qualificazione.

27 Esito della procedura di qualificazione

27.1. Accoglimento della Richiesta.

In presenza di Richiesta corretta e completa di documentazione conforme a quanto prescritto nel Regolamento, esito positivo del sopralluogo, la Richiesta di qualificazione viene accolta e le Aziende provvederanno all'attribuzione della qualificazione ed all'inserimento della richiedente nell'Albo Fornitori.

Le imprese qualificate saranno invitate a partecipare alle gare indette da A.G.S. S.p.A. e da Garda Uno S.p.A. in applicazione del Sistema.

La qualificazione ha effetto dalla data di comunicazione del provvedimento di iscrizione all'Albo Fornitori Lavori OS22.

27.2. Rigetto della richiesta.

Qualora in sede di verifica dei requisiti richiesti la Candidata ne risulti priva, o in sede di sopralluogo emerga che l'attrezzatura dichiarata non è conforme a quanto richiesto dal Regolamento o verta in grave stato di degrado o vetustà, o in caso di sopralluogo in cantiere siano ravvisate delle modalità di lavorazione o mancanza dei minimi accorgimenti in materia di sicurezza, la qualificazione viene rigettata.

Le candidate che subiscono il rigetto della domanda non saranno inserite nell'Albo Fornitori Lavori OS22 e non saranno invitate a partecipare alle gare indette da A.G.S. S.p.A. e da Garda Uno S.p.A. in applicazione del sistema.

La reiezione sarà comunicata all'impresa, con adeguata motivazione.

Il rigetto della domanda non precluderà, qualora la candidata sia divenuta in possesso di tutti i requisiti previsti nel Regolamento, trascorsi almeno sei mesi dalla comunicazione di rigetto, la possibilità di presentare una nuova Richiesta di qualificazione .

28. Validità della qualificazione

La qualificazione cessa contestualmente al termine della dell'Albo Fornitori Lavori OS22, fatte salve eventuali proroghe che verranno prontamente comunicate dalla Aziende.

29. Verifica della permanenza dei requisiti

Le Aziende provvedono a controllare, nei confronti delle imprese che hanno superato positivamente la procedura di qualificazione e che sono iscritte all'Albo Fornitori Lavori OS22, la **costante permanenza dei requisiti richiesti**.

In dettaglio sono attuati i seguenti controlli progressivi:

- in fase di formazione dell'elenco di imprese da invitare ad ogni singola procedura di affidamento sarà verificata la validità dell'attestazione SOA di tutte le imprese invitate e la

presenza di eventuali annotazioni nel Casellario Informatico dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ex Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici;

- in fase di stipula del contratto di appalto si procederà a verificare la permanenza dei requisiti di ordine generale previsti nel Regolamento;
- ogni anno di vigenza del presente Sistema, le Aziende provvederanno a verificare in capo a tutte le imprese iscritte all'Albo Fornitori Lavori OS22 la sussistenza dei requisiti prescritti nel presente Regolamento.
- In caso di rinnovo triennale del Sistema, le imprese già qualificate saranno sottoposte ad una nuova procedura di accertamento dei requisiti secondo le modalità previste dal presente regolamento.

30. Verifica annuale della sussistenza dei requisiti

I requisiti prescritti dal presente Regolamento vigono sia per l'ingresso all'Albo Fornitori Lavori OS22 sia per la permanenza nello stesso.

Di conseguenza, per le imprese già iscritte all'Albo Fornitori Lavori OS22 il quinquennio utile per attestare il possesso dei requisiti richiesti scorre dinamicamente, alla data del 31 dicembre di ogni anno di vigenza del Sistema: al primo esercizio utilizzato in fase di prima iscrizione viene sostituito l'esercizio finanziario maturato nel periodo successivo alla qualificazione e così via.

Si procederà, in tale maniera, alla verifica annuale della permanenza dei requisiti sia generali sia speciali prescritti dal Regolamento, in ragione dei criteri di cui al precedente art. 15

Le imprese qualificate dovranno quindi far pervenire, entro il mese di aprile di ogni anno di vigenza del Sistema, tutta la documentazione di cui all'art. 24 del Regolamento, relativa all'ultimo esercizio finanziario maturato (*nel caso in cui l'impresa sia stata qualificata in base al quinquennio 2010-2014, al fine di consentire la verifica annuale dei requisiti deve far pervenire, entro aprile 2016 la documentazione relativa all'anno 2015*). In dettaglio si tratta dei seguenti documenti, relativi ai requisiti maturati nell'anno finanziario antecedente al periodo di effettuazione della verifica in questione:

Requisiti di ordine generale

- a) Dichiarazione di possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

Requisiti di ordine speciale

- a) Prospetto riepilogativo del personale aggiornato;
- b) Certificati di specializzazione delle nuove risorse o se mutati rispetto a quelli precedentemente prodotti;
- c) Certificati di corretta esecuzione lavori effettuati nel corso dell'anno precedente per un importo per ogni tipologia di lavoro per cui si è stati qualificati non inferiore al 10% dell'importo della classe di qualificazione (es. se una ditta è qualificata per la classe III° dovrà presentare certificati relativi all'anno per un importo complessivo non inferiore ad € 103.300,00);
- d) Documenti comprovanti la proprietà dei mezzi ed attrezzature se variati rispetto alla dichiarazione precedenti;

31. Presentazione documentazione per verifica annuale

I documenti relativi all'aggiornamento dei requisiti, dovranno essere scansionati e raccolti in un supporto usb e con lettera di trasmissione inseriti, all'interno di un plico recante la dicitura: "Qualificazione Lavori". Detto plico dovrà essere consegnato all'Ufficio Protocollo di A.G.S. S.p.A. in Peschiera del Garda Via 11 Settembre n. 24.

Le Aziende, secondo le prescrizioni del Regolamento, provvederanno alla verifica in questione.

La mancata presentazione della documentazione per la verifica annuale, entro il termine del 30 aprile, comporta la sospensione dal sistema di qualificazione. Se tale documentazione non

perviene entro i successivi tre mesi, perciò entro il 31 luglio, la ditta viene definitivamente cancellata dall'Albo Fornitori per l'esecuzione dei lavori in categoria OS22.

Le Aziende si riservano la facoltà di richiedere, in ogni momento, alle imprese iscritte all'Albo Fornitori Lavori OS22 l'invio della documentazione comprovante il possesso dei suddetti requisiti e/o la richiesta di ulteriori documenti anche se non indicati nel presente Regolamento.

32. Rinnovo ed estensione della qualificazione della impresa

L'impresa già qualificata può richiedere per tutta la durata del Sistema, un'estensione delle tipologie di specializzazione, un incremento delle classifiche di importo possedute, nell'ambito della qualificazione ottenuta, qualora siano decorsi almeno 90 giorni dalla comunicazione dell'esito della precedente Richiesta di Qualificazione.

In tale caso il soggetto richiedente la qualificazione deve allegare unicamente la documentazione necessaria a comprovare i requisiti di qualificazione strumentali all'ottenimento dell'estensione richiesta.

In ogni caso, è onere delle imprese qualificate comunicare ad A.G.S. S.p.A., entro 30 giorni da quando ne sono venute a conoscenza, il venire meno di uno dei requisiti di qualificazione in precedenza dichiarati.

33. Decadenza dai benefici

Qualora, a seguito del controllo, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni prodotte in merito al possesso dei requisiti generali e speciali il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000 e quindi incorrerà nell'esclusione dalla singola gara, nella revoca di eventuali aggiudicazioni e nella risoluzione, *ipso iure*, di qualsiasi contratto stipulato tra l'impresa ed A.G.S. S.p.A. e Garda Uno S.p.A., nell'ambito delle procedure di affidamento espletate in forza del Sistema. Inoltre, il dichiarante sarà punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia di dichiarazioni sostitutive, secondo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

CAPO 8 - GESTIONE DINAMICA DELL'ALBO

34. Eventuale sospensione della qualificazione

La qualificazione può essere sospesa qualora siano riscontrate fattispecie che, integrando una potenziale perdita dei requisiti prescritti per la qualificazione, determinerebbero il venire meno della fiducia nella serietà, correttezza professionale e capacità di eseguire i lavori oggetto della qualificazione.

34.1. Requisiti di ordine generale (c.d. requisiti morali)

In riferimento ai requisiti di ordine generale, il provvedimento può essere emesso ove le Aziende vengano a conoscenza, in qualunque modo, delle seguenti fattispecie:

- a) sospensione dell'attività certificata dalla C.C.I.A.A., per l'imprenditore straniero non residente in Italia
- b) sospensione dell'attività certificata nel registro professionale dello Stato di appartenenza;
- b) procedimento in corso volto all'accertamento di una delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

34.2. Requisiti di ordine speciale

In riferimento ai requisiti di ordine speciale, il provvedimento può essere emesso qualora siano in corso contestazioni, da parte di A.G.S. S.p.A. o di Garda Uno S.p.A. o Depurazioni Benacensi, debitamente comunicate all'impresa e aventi ad oggetto la sussistenza delle prescritte prerogative economico-finanziarie e tecnico-organizzative.

In tale caso il provvedimento di sospensione potrà essere irrogato per tutta la durata di ciascun *iter* procedurale.

35. Sospensione della qualificazione

La qualificazione è sospesa qualora si sia verificata la perdita dei requisiti prescritti per la qualificazione.

Inoltre, si darà corso al provvedimento in questione ogni qual volta l'impresa si renda inadempiente rispetto alle prescrizioni impartite nell'ambito del Sistema di Qualificazione dei Lavori e delle gare espletate in applicazione dello stesso o non rispetti i minimi dettami in materia di sicurezza.

In dettaglio la sospensione è irrogata, per il periodo di seguito indicato, qualora si riscontrino le seguenti eventualità:

a) definitivo accertamento di una delle situazioni descritte al punto 34.1, in tal caso la sospensione durerà 6 mesi qualora non diversamente previsto dalla legge o dal presente Regolamento;

b) definitivo accertamento della perdita dei requisiti speciali prescritti per l'iscrizione al Sistema; in tal caso la sospensione durerà 12 mesi;

c) sussistenza di pendenti procedure di risoluzione per inadempimento dell'impresa, in tal caso la sospensione durerà sino alla conclusione dell'*iter* procedurale in questione;

d) sussistenza di contenzioso giudiziale in corso avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte o qualsiasi elemento inerente la correttezza e la moralità professionale dell'impresa, in tal caso la sospensione durerà sino alla conclusione dell'*iter* procedurale in questione;

e) inadempienza, a seguito di specifica diffida, alle prescrizioni indicate nell'ambito del Sistema di Qualificazione dei Lavori e:

1) la documentazione per le verifiche relative alla permanenza dei requisiti richiesti non venga fornita nei termini prescritti; in tal caso la sospensione avrà luogo sino alla produzione della documentazione espressamente richiesta che deve avvenire comunque entro un tempo non superiore a tre mesi, pena la cancellazione dall'Albo Fornitori;

2) ogni ulteriore documentazione richiesta nell'ambito della dimostrazione dei requisiti dichiarati non venga fornita; in tal caso la sospensione avrà luogo sino alla produzione della documentazione espressamente richiesta;

f) mancata puntuale effettuazione degli adempimenti previsti nell'ambito della stipula dei contratti e/o della consegna lavori degli appalti affidati in applicazione del presente Sistema, in dettaglio qualora:

f 1) l'impresa, a seguito di primo sollecito, non produca i documenti per la stipula del contratto e/o per la consegna dei lavori nei tempi previsti, in tal caso la sospensione durerà 3 mesi;

f 2) l'impresa, a seguito di primo sollecito, non si presenti alla stipula del contratto e/o alla consegna dei lavori nel giorno stabilito; in tal caso la sospensione durerà 6 mesi;

g) perdita dell'affidabilità nell'operatore economico, qualora quest'ultimo si trovi in circostanze quali:

g 1) rinuncia, da parte dell'impresa, ad eseguire i lavori per fatto non imputabile al Committente, in tal caso la sospensione durerà 12 mesi;

g 2) rescissione o risoluzione per grave inadempimento dell'appaltatore di un contratto di appalto, stipulato da A.G.S. S.p.A. o da Garda Uno S.p.A., ovvero dalle Società da essa partecipate che si avvalgono del Sistema, in tal caso la sospensione durerà 12 mesi;

g 3) contenzioso giudiziale con A.G.S. S.p.A. o con Garda Uno S.p.A., ovvero con le società da essa partecipate che si avvalgono del Sistema, conclusosi a favore delle succitate società; in tal caso la sospensione durerà 6 mesi;

g 4) non accettazione da parte di A.G.S. S.p.A. o di Garda Uno S.p.A, ovvero delle società da essa partecipate che si avvalgono del Sistema, di precedenti opere eseguite dall'impresa qualificata in difformità ai requisiti o alle prescrizioni dei relativi contratti, in tal caso la sospensione durerà 12 mesi;

g 5) rinuncia da parte dell'impresa alla stipula del contratto di appalto con A.G.S. S.p.A. o con Garda Uno S.p.A., ovvero con le società da essa partecipate che si avvalgono del Sistema, in tal caso la sospensione durerà 12 mesi;

g 6) riscontro da parte del Committente, successivamente all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto, della carenza di effettiva disponibilità delle figure professionali previste dal capitolato per l'esecuzione dell'appalto, ovvero della attrezzatura, degli automezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dell'appalto, in tal caso la sospensione durerà 12 mesi;

g7) definitivo accertamento di "collegamento sostanziale" tra due imprese partecipanti alla medesima gara; in tal caso la sospensione durerà 6 mesi.

h) se, in sede di sopralluogo che le Aziende si riservano di effettuare durante l'esecuzione dei lavori, vengono accertate situazioni di carenza del rispetto delle norme minime di sicurezza da parte delle Ditte qualificate, valutata l'entità, le Aziende si riservano la possibilità di revocare il contratto senza che la Ditta possa avere nulla da pretendere ed in tal caso la sospensione dal sistema di qualificazione potrà durare da 6 a 12 mesi.

Inoltre, le Aziende adotteranno provvedimenti di sospensione in presenza di ogni ulteriore eventualità accertata in ragione di quanto previsto dai documenti di gara e dai documenti contrattuali, redatti dal Committente, allegati ad ogni singola gara di appalto lavori (Capitolato Speciale d'Appalto, Elenco prezzi, Elaborati tecnici, ecc.).

36. Efficacia del provvedimento di sospensione – controdeduzioni

La sospensione, adeguatamente motivata, è comunicata all'impresa. Il provvedimento comporta, per l'impresa, il mancato invito alle gare effettuate in applicazione del Sistema e l'inammissibilità a concorso delle offerte presentate successivamente alla data del provvedimento in questione, ovvero alla data di adozione dell'atto che ha determinato il provvedimento di sospensione stesso, qualora antecedente.

Inoltre, qualora la sospensione venga irrogata nei confronti di impresa aggiudicataria, le Aziende si riservano la facoltà di intraprendere ogni azione idonea alla tutela dei propri interessi, ivi compresa la revoca dell'aggiudicazione, la mancata stipula del contratto o la sua risoluzione in danno e la revoca dell'eventuale consegna lavori.

L'impresa sospesa potrà, con richiesta documentata, chiedere la revoca della sospensione qualora vengano meno le condizioni che hanno portato all'adozione della misura.

Le Aziende, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di revoca della sospensione, adeguatamente documentata, forniranno motivata risposta.

Le imprese potranno essere sospese, altresì, in tutti gli altri casi previsti dal Regolamento e dalla normativa